



Valutazione dell'assoggettabilità del centro zootecnico dell'azienda

BOSCARATO MATTIA

**alla predisposizione della relazione di riferimento di cui all'art.
5 comma 1 lettera**

v-bis del D. Lgs 152/06.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto ministeriale D.M. n. 104 del 14 aprile 2019 ha sostituito il D.M. Ambiente n. 272/2014 dichiarato illegittimo con sentenza n. 11452 del 20/11/2017 dal TAR del Lazio. Il nuovo DM, in linea sostanziale riprende il provvedimento dichiarato illegittimo, individua le “modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06” con riguardo delle metodiche di indagine e delle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII, Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

L'allegato 1 del DM 104/2019 individua la procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti che si articola in tre fasi:

Fase 1: si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;

Fase 2: si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3: se le specifiche soglie risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà fisico – chimiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito e alla sicurezza dell'impianto.

Se, all'esito della Fase 3, risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.



Si procede di seguito ad identificare le sostanze pericolose che saranno impiegate nel processo produttivo dell'allevamento di polli da carne nell'azienda agricola Boscarato Mattia di Chioggia (VE) e verificare se la quantità di tali sostanze supererà la soglia stabilita dal decreto.

Identificazione sostanze pericolose

Nell'attività di allevamento le uniche sostanze pericolose che potranno essere impiegate sono:

- disinfettanti impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni;
- disinfettanti utilizzati per le attrezzature zootecniche (mangiatoie, abbeveratoi ecc.);
- insetticidi per le mosche;
- topicida per la lotta contro i roditori;
- gasolio per il generatore elettrico;

Analizzando le schede di sicurezza e la tabella della classificazione delle sostanze pericolose riportata nell'allegato I del DM 272/14 emerge che:

- il gasolio rientra in classe 1;
- nella classe 2 rientrano solamente i prodotti topicidi ed insetticidi;
- i vari disinfettanti impiegati rientrano nella 4° classe.

Identificazione delle quantità impiegate

L'allegato I del DM [104/19](#) prevede i limite soglia riportati nella seguente tabella:



Tabella 1

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

L'azienda utilizzerà sostanze ricadenti nella 1° - 2° e 4° classe di pericolosità.

- i disinfettanti saranno impiegati a fine ciclo sulle pareti e soffitti all'interno dei capannoni, per le attrezzature zootecniche e per la pulizia dei mezzi in entrata all'azienda. Questi prodotti ricadono in classe di pericolosità 4°. L'azienda utilizzerà quantitativi inferiori a 10.000 kg all'anno.
- insetticidi e topicidi sono prodotti ricadenti in classe 2°, l'azienda utilizzerà quantitativi inferiori a 100 kg/anno.
- Gasolio. Questa miscela ricade in classe 1° poiché l'indicazione di pericolo associata è H351, si tratta quindi di sostanze a carattere potenzialmente cancerogeno. Il gasolio sarà utilizzato solo per l'accensione del generatore elettrico in caso di black-out del sistema elettrico dell'impianto. Pertanto il generatore verrà rifornito alla necessità e il quantitativo effettivamente utilizzabile in un anno non è stimabile poiché dipenderà da eventuali emergenze.

Nel luogo di installazione, il piano di appoggio del generatore verrà realizzato in modo tale da consentire di rilevare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti, e la pavimentazione sarà perfettamente impermeabile. Il gruppo elettrogeno sarà dotato di un serbatoio di carburante liquido che può essere incorporato, saldamente fissato e vincolato all'intelaiatura e protetto contro vibrazioni, urti e calore. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 120 dm³ per combustibili liquidi, come da DMI 13 luglio 2011. Pertanto verrà previsto un sistema di contenimento per impedire lo spargimento del combustibile, con bacini o vasche sottostante il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete.



Non si ritiene pertanto necessario procedere con la valutazione della possibilità di contaminazione nel sito di installazione del generatore.

Conclusioni

La ditta BOSCARATO MATTIA nel centro zootecnico di CHIOGGIA (VE) Via Lungo Adige, utilizzerà sostanze pericolose appartenenti alle classi degli insetticidi, dei topicidi, dei disinfettanti e dei prodotti petroliferi (gasolio). In particolare per quest'ultima sostanza è prevedibile il superamento dei quantitativi soglia di cui al DM [104/19](#), tuttavia, visto che il relativo utilizzo sarà determinato dalle sole situazioni di emergenza (generatore in caso di Black-out elettrico) il quantitativo di gasolio che verrà utilizzato non è stimabile.

Inoltre valutando gli accorgimenti che verranno presi per impedire eventuali perdite di combustibile, sistemi di contenimento e impermeabilità del fondo in cui sarà posto il generatore, non si ritiene necessaria una ulteriore valutazione sulla possibilità di contaminazione.

L'azienda non è quindi assoggettata alla stesura della “relazione di riferimento” individuata dal D.Lg 152/06 all'art. 5 comma 1 lettera v-bis per quanto riguarda l'allevamento di via Lungo Adige nel Comune di Chioggia (VE).

Chioggia, [09/01/2023](#)

L'azienda


BOSCARATO MATTIA
Via Canal di Valle, 249/A - 30015 CHIOGGIA - VE
Cod. Fisc. BSCMT197L01C638J
Part. IVA 04487900278
Numero REA VE - 419810
mattia.boscarato@pec.agritel.it